



## NOTA INFORMATIVA: LE MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19

Il Decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020) ed il Decreto "Liquidità" (D.L. 23/2020) hanno previsto una serie di misure e agevolazioni in favore delle persone fisiche, che riassumiamo brevemente di seguito.

Resta inteso che si tratta di previsioni che potrebbero essere modificate o integrate da successivi decreti e che il presente prospetto ha natura prettamente informativa.

Per questo motivo, qualora foste interessati a fruire di una o più di queste misure, vi suggeriamo di approfondire la questione di vostro interesse con i soggetti deputati a fornire informazioni di dettaglio rispetto a ciascuna materia.

---

- **Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (art. 37 D.L. "Cura Italia" n. 18 del 17/03/2020)**

I termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico, **in scadenza nel periodo 23 febbraio/31 maggio 2020**, sono **sospesi fino al 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi**.

Nel caso in cui si sia già proceduto al pagamento, non è possibile chiedere il rimborso di quanto versato.

- **Agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore della lotta al Covid-19 (art. 66 D.L. "Cura Italia" n. 18 del 17/03/2020)**

A fronte delle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute nelle ultime settimane, è stata prevista una agevolazione fiscale per le erogazioni liberali, in natura e in denaro, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche in favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e pubblici nonché degli enti senza scopo di lucro e finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, chi effettua una donazione avente le caratteristiche sopra descritte potrà beneficiare di una **detrazione dell'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, con un tetto massimo di 30.000 Euro**.

- **Sospensione termini versamento carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68 D.L. "Cura Italia" n. 18 del 17/03/2020)**

Sono state disposte le seguenti misure con impatto sui **termini di pagamento e le attività di riscossione**:

- 1) **sospensione dei termini di versamento** di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito**, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il **30 giugno 2020**;
- 2) fino al **31 maggio 2020, sospensione delle attività di notifica** di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- 3) **differimento al 31 maggio 2020** della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla "**Rottamazione-ter**" e della rata in scadenza il 31 marzo del "**Saldo e stralcio**".

Qualora interessati, si consiglia di approfondire la tematica consultando l'apposita sezione "FAQ decreto Cura Italia" presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

- **Rimborso delle prenotazioni alberghiere e dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88 D.L. "Cura Italia" n. 18 del 17/03/2020)**

È stata estesa la facoltà, già prevista per i titoli di viaggio (es. biglietti aerei, del treno, navali, etc.) ed i pacchetti viaggio acquistati anche per tramite di agenzie, di chiedere il **rimborso delle prenotazioni alberghiere** di cui sia impossibile fruire a causa delle misure adottate per il contenimento dell'emergenza Covid-19.

Può, inoltre, essere richiesto il **rimborso dei titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura** (ad es. cinematografici o teatrali) **e di biglietti d'ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura**.

Le richieste, a cui dovrà essere allegato il titolo di cui si chiede il rimborso, vanno presentate entro il 16 aprile, per quanto riguarda i biglietti di cinema, teatro, musei e mostre, o entro 30 giorni dal verificarsi della causa di impossibilità di fruizione del titolo di viaggio o della prenotazione alberghiera, dagli acquirenti al venditore, il quale dovrà provvedere all'emissione di **un voucher di pari valore, da utilizzarsi entro un anno dall'emissione**.



In ogni caso, vi consigliamo di contattare quanto prima il venditore per capire quali sono gli appositi canali attivati per questo genere di richieste.

• **Modifica dei termini per la revisione dei veicoli (art. 92 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)**

La circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 all’attività di revisione prevista dal Codice della Strada, è **autorizzata fino al 31 ottobre 2020**.

Va comunque ricordato che la successiva scadenza sarà comunque calcolata rispetto alla data di scadenza “originaria” (ad es. il termine per effettuare la revisione è ad aprile 2020, sarà eccezionalmente possibile farla entro ottobre 2020, ma la successiva revisione andrà comunque effettuata aprile 2022 o 2024).

• **Proroga di validità di atti amministrativi in scadenza (art. 103.2 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)**

È stata disposta la **proroga di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 fino al 15 giugno 2020**.

La formulazione è molto ampia e potrebbe ricomprendere numerosi documenti (es. permesso di soggiorno; titoli edilizi). Vi invitiamo, pertanto, a valutare con i professionisti e gli enti competenti di riferimento se il certificato, l’attestato, il permesso, la concessione, l’autorizzazione o l’atto abilitativo in vostro possesso può rientrare in questa previsione.

• **Sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio immobili (art. 103.6 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)**

È stata disposta la **sospensione fino al 30 giugno 2020** dell’esecuzione dei **provvedimenti di rilascio degli immobili** sia a uso abitativo che ad uso diverso (es. sfratto).

• **Proroga di validità dei documenti di riconoscimento e di identità (art. 104 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)**

È stata disposta la **proroga di validità fino al 31 agosto 2020** dei **seguenti documenti di riconoscimento e di identità** scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17 marzo 2020:

- documenti di riconoscimento (ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare);
- documenti di identità (la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare)
- documento di identità elettronico (il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età).

La **patente di guida** è ricompresa nella suddetta proroga.

Attenzione: la **validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento** (quindi i documenti scaduti non sono validi per l’espatrio).

• **Recapito di raccomandate o notifiche di atti giudiziari e multe (Art. 108.1 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)**

È stato disposto che fino al **30 giugno 2020** il **recapito di invii raccomandati, assicurati e le notifiche a mezzo posta** ex legge 890/82 (atti giudiziari e multe) sarà effettuato, previo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma tramite **immissione dell’invio nella cassetta domiciliare o in altro luogo presso il medesimo indirizzo indicato contestualmente dal destinatario** o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna, in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

• **Pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada (art. 108.2 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)**

È stato disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 lo sconto pari al 30% sulle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada si applica anche se il pagamento viene effettuato (anziché entro 5 giorni) **entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione**, ferme restando in ogni caso tutte le eccezioni previste dalla normativa in questione per l’applicazione del pagamento in misura ridotta.



• **RC Auto (art. 125 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)**

Fino al 31 luglio 2020, è stato disposto un **allungamento da 15 a 30 giorni del periodo durante il quale la RC Auto continua a coprire** il guidatore - anche dopo la sua naturale scadenza - prima che subentri la nuova polizza. Attenzione: l’allungamento del termine riguarda solo la RC Auto obbligatoria.

• **Sospensione mutui prima casa – Fondo Gasparrini (art. 12 D.L. “Liquidità” n. 23 dell’08/04/2020)**

È stato disposto che l’accesso al beneficio della sospensione delle rate del mutuo per la prima casa è consentito anche:

- con riferimento ai mutui **in ammortamento da meno di un anno;**
- ai lavoratori autonomi **iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti).**

Restano ferme tutte le altre previsioni recentemente introdotte in materia (art. 26 D.L. 9/2020; art. 54 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17.3.2020; Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 25.3.2020).

• **Sospensione termini agevolazioni prima casa (art. 24 D.L. “Liquidità” n. 23 dell’08/04/2020)**

È stata disposta la **sospensione, dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, dei seguenti termini** previsti nell’ambito delle agevolazioni prima casa:

a) il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;

b) il termine di un anno entro il quale il contribuente, che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei 5 anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

c) il termine di un anno entro il quale il contribuente, che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purchè quest’ultima sia stata acquistata usufruendo dei benefici prima casa;

d) il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo acquisto, di un credito di imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto pagata in relazione al precedente acquisto agevolato.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 9/E del 13/04/2020, ha precisato che la sospensione in esame **non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione.**

• **Assistenza fiscale a distanza (art. 25 D.L. “Liquidità” n. 23 dell’08/04/2020)**

Viene consentito ai CAF e ai professionisti abilitati di gestire “a distanza” l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730.

È stato infatti disposto che **fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria**, i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati indicati all’art. 34 comma 4 D.Lgs. 241/1997 che richiedono l’assistenza fiscale ai CAF o ai professionisti abilitati, **possono anche trasmettere in via telematica la delega sottoscritta** per l’accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata, **sotto forma di copia per immagine** della delega stessa, e la copia della documentazione necessaria, **unitamente alla copia del documento di identità.**

In alternativa, **in caso di necessità** (es. indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner), il contribuente può fornire al CAF o al professionista apposita autorizzazione utilizzando altri strumenti informatici (es. un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto).

Resta fermo l’obbligo, una volta **cessata la situazione emergenziale, di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione.**

Vi invitiamo in ogni caso, prima di procedere secondo le modalità sopra descritte, a contattare il vostro CAF o professionista di riferimento per recuperare tutte le informazioni del caso.